

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71°

ROMA - Sabato, 12 aprile 1930 - ANNO VIII

Numero 87

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

## Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obblighi gascionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I, 13. — Ancona: Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: Agnelli F., via Principe Umberto, 25. — Arezzo: Pellegrini A., via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: Intendenza di Finanza (Servizio vendita). — Asmara: A. A. e F. Cicero. — Avellino: Leprino G. — Bari: Libr. editr. Fava Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. — Belluno: Silvio Benetta, editore. — Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: Russo Francesco. — Bergamo: Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I. — Bologna: Libr. editr. Cappelli Licinio, via Farini, 6. — Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli. — Bolzano: Rinfreschi Lorenzo. — Brindisi: Carlucci Luigi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Campobasso: Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ». — Caserta: F. Croca e Figli. — Catania: Libr. Editr. Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Società Editrice internaz., via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: Scaglione Vito. — Chieti: F. Picciotti. — Como: Nani e C. — Cosenza: Intendenza di Finanza (Servizio vendita). — Cremona: Libreria Sonzogno E. — Cuneo: Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma, 68. — Enna: G. B. Buscemi. — Ferrara: G. Lunghini e F. Bianchini, piazza Pace, 31. — Firenze: Roscini Armando, piazza Unità Italiana, 9; Ditta Bemporad e Figlio, via del Proconsole, 7. — Fiume: Libr. Pop. « Minerva », via Galilei, 6. — Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. — Foggia: Piloni Michele. — Forlì: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12. — Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern., via S. Belforte e C. — Lucina: S. Belforte e C. — Macerata: P. M. Ricci. — Mantova: U. Mondovì, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: Ferrara Vincenzo, viale San Martino, 45; G. Principato; D'Anna Giacomo. — Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Galleria Vallotti n. 16; Libreria Italia, via Durini n. 1. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote, Portico del Collegio. — Napoli: Paravia & Treves, via Guglielmo S. Felice, 49; Raffaele Majolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Vallardi, via Stelvio n. 2. — Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I, 25; Ist. Geogr. De Agostini. — Nuoro: Margaroli G. — Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. — Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: Libreria Fiaccaadori, via al Duomo, 20-21; Società Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-26. — Pavia: Bruni & Marelli. — Perugia: Natale Simonelli. — Pesaro: Rodops Gennari. — Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: Minerva (già Bemporad) Riunita Sotoborgo. — Pistoia: A. Pacinotti. — Pola: Schmidt, piazza Foro, 17. — Potenza: Ditta Raffaele Marchesiello. — Ravenna: E. Lavagna & Figli. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. — Rieti: A. Tomasetti. — Roma: Fratelli Treves delvembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto, 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele; Libreria Littorio, Corso Umberto, 330; Istituto Geografico de Agostini, via della Stamperia, 64-65; Libreria Scienza e Lettere del dott. G. Bardi, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48. — Sansevero: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. — Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: Pietro Lodola, via Senna; Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. — Siracusa: C. Greco. — Sondrio: E. Zucchi, via Dante, 9. — Spezia: A. Zacutti, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: Fratelli Filippi, via Archita. — Teramo: L. D'Ignazio. — Terni: Stabilimento Alterocca. — Torino: Editrice F. Casanova & C., piazza Garignano; Soc. Editr. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3. — Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: Edit. Marcello Disertori, via S. Pietro, 6. — Treviso: Longo & Zoppelli. — Trieste: Licinio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele, 12; Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: Libreria Minerva di Caccopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: Maj & Mainati. — Venezia: Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: Bernardo Cornale. — Verona: Remigio Cagianca, via Mazzini, 42. — Vicenza: Giovanni Gallo, via Cesare Battisti. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. De Sconfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: Rosembergo & Sellier, via Maria Vittoria, 18. — Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Cristoforis. — CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 485. — Lugano: Alfredo Arnold. — Rue Luvin Perreghini. — Parigi: Società Anonima Libreria Italiana. — Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Arshi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

## AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunci da inserire nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale », debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

## SOMMARIO

Numero di  
pubblicazione

## LEGGI E DECRETI

610. — REGIO DECRETO 10 marzo 1930, n. 286.  
Norme per la concessione, ai titolari o reggenti dei soppressi Subeconomati dei benefici vacanti, della indennità prevista dall'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848 . . . . . Pag. 1358
611. — REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 289.  
Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato . . . . . Pag. 1359
612. — REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 296.  
Revoca dell'esenzione dalle tasse postali concessa col R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192, alla Lega nazionale di Trieste . . . . . Pag. 1362
613. — REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1930, n. 301.  
Provvedimenti per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina . . . . . Pag. 1363
614. — REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 303.  
Unione del comune di Vallenoncello a quello di Pordenone . . . . . Pag. 1364

REGIO DECRETO 13 marzo 1930.  
Modificazioni al secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno . . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1930.  
Riconoscimento del Fascio di Roncofreddo (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1930.  
Approvazione del prospetto di riparto, in cinque gruppi, dei Comuni della provincia di Bari, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni . . . . . Pag. 1365

DECRETI PREFETTIZI:  
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . . Pag. 1366

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Monte San Michele, in provincia di Trento . . . . . Pag. 1370

Costituzione del Consorzio per la bonifica del Basso Flumendosa, in provincia di Cagliari . . . . . Pag. 1370

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Persinale di Trento . . . . . Pag. 1370

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitorie telegrafiche. . . . . Pag. 1370

## Ministero degli affari esteri:

Determinazione dei noli massimi di terza classe per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre del 1930 . . . . . Pag. 1370

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Jugoslavia . . . . . Pag. 1371

## Ministero delle finanze:

Ruoli di anzianità . . . . . Pag. 1371

Media dei cambi e delle rendite . . . . . Pag. 1371

## CONCORSI

Ministero degli affari esteri: Concorso a 10 posti di volontario nella carriera d'ordine . . . . . Pag. 1371

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli al posto di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in Roma . . . . . Pag. 1372

## LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 610.

REGIO DECRETO 10 marzo 1930, n. 286.

Norme per la concessione, ai titolari o reggenti dei soppressi Subeconomati dei benefici vacanti, della indennità prevista dall'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità che, in base all'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848, può essere concessa, per una volta tanto, ai titolari o reggenti dei soppressi Subeconomati dei benefici vacanti, sarà liquidata sulla media dell'ultimo quinquennio dei premi di esazioni escluso ogni altro emolumento, in relazione agli anni interi di effettivo servizio prestato, ed aumentata per ogni Subeconomato tenuto in reggenza; il tutto nella misura e nei limiti di cui alla tabella unita al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Al subeconomo o reggente, il quale abbia in servizio, da non meno di un anno prima della entrata in vigore della legge suddetta, uno o più commessi, la cui opera sia riconosciuta necessaria per le esigenze dell'ufficio subeconomale, può essere concessa una somma a titolo di sovvenzione per ogni commesso, secondo la misura fissata nella tabella, di cui al precedente comma.

Art. 2.

I subeconomi, i quali non siano titolari di alcun Subeconomato, ma reggenti, si considerano, agli effetti della liquidazione della indennità di cui all'art. 1, come titolari del primo Subeconomato avuto in reggenza.

Art. 3.

A quei subeconomi che si siano distinti per lodevole servizio prestato per oltre 20 anni, o per essere stati titolari o reggenti di uffici subeconomali di eccezionale importanza o per altre speciali benemerienze, può essere concesso un supplemento d'indennità non superiore a L. 1500.

Art. 4.

La spesa per l'esecuzione del presente decreto non potrà superare le L. 600.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere al relativo stanziamento nel capitolo 22 del bilancio passivo dei Patrimoni riuniti ex economici per l'esercizio 1929-1930, mediante corrispondente diminuzione del capitolo 11 « saldi passivi delle cessate gestioni economiche ».

## Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII  
Atti del Governo, registro 295, foglio 28. — MANCINI.

Tabella dell'indennità prevista dall'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore dei titolari o reggenti dei Subeconomati dei benefici vacanti.

Anni di servizio	Premio di esazione media dell'ultimo quinquennio	Misura massima dell'indennità, del supplemento per le reggenze e delle sovvenzioni per i commessi
1° Fino a cinque anni Id. id. Id. id. Id. id.	Fino a L. 1000 Id. » 3000 Id. » 6000 Oltre le » 6000	Non oltre le L. 1000 Id. » 1200 Id. » 1400 Id. » 1600
	Supplemento di indennità per ogni Subeconomato tenuto in reggenza . . .	Id. » 600
	Sovvenzione per ogni commesso . . . .	Id. » 300
2° Fino a dieci anni Id. id. Id. id. Id. id.	Fino a L. 1000 Id. » 3000 Id. » 6000 Oltre le » 6000	Non oltre le L. 1600 Id. » 1800 Id. » 2000 Id. » 2200
	Supplemento di indennità per ogni Subeconomato tenuto in reggenza . . .	Id. » 700
	Sovvenzione per ogni commesso . . . .	Id. » 400
3° Fino a venti anni Id. id. Id. id. Id. id.	Fino a L. 1000 Id. » 3000 Id. » 6000 Oltre le » 6000	Non oltre le L. 2400 Id. » 2600 Id. » 2800 Id. » 3000
	Supplemento di indennità per ogni Subeconomato tenuto in reggenza . . .	Id. » 800
	Sovvenzione per ogni commesso . . . .	Id. » 500
4° Oltre i venti anni Id. id. Id. id. Id. id.	Fino a L. 1000 Id. » 3000 Id. » 6000 Oltre le » 6000	Non oltre le L. 3000 Id. » 3200 Id. » 3400 Id. » 3600
	Supplemento di indennità per ogni Subeconomato tenuto in reggenza . . .	Id. » 900
	Sovvenzione per ogni commesso . . . .	Id. » 600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli:

Rocco.

Numero di pubblicazione 611.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 289.

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 14 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nel Regno, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio.

L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione.

L'apertura è autorizzata con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.

## Art. 2.

I fedeli di un culto ammesso nel Regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge.

In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche.

## Art. 3.

I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse.

Tali atti debbono essere sempre scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.

## Art. 4.

I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, ese-

guire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto.

Art. 5.

I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino.

L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità e le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.

Art. 6.

I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti.

Art. 7.

In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello il quale dichiara che l'opera loro è assolutamente indispensabile e insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

Art. 8.

In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'assistenza religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, può essere autorizzata dall'autorità militare cui è stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche.

Alla stessa autorità spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza può essere esercitata.

Art. 9.

Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute, possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli articoli 98 e 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle università o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.

Art. 10.

L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda è presentata all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini.

Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel Regno.

Art. 11.

Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa.

Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione.

Art. 12.

Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dei culti ammessi nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.

Art. 13.

Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa.

Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e dagli organi dal medesimo dipendenti.

Art. 14.

La vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso.

Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione.

Art. 15.

In qualunque tempo, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, udito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'art. 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

Art. 16.

Gli istituti indicati nell'art. 13 non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

La domanda è presentata all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello, il quale, completata la istruttoria e sentito l'avviso del prefetto della Provincia, trasmette gli atti al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

L'autorizzazione è concessa con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Deve richiedersi il parere del Consiglio di Stato se si tratti di atti il cui oggetto abbia valore superiore alle 300.000 lire.

Art. 17.

Nel caso che manchi l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse.

Art. 18.

Le domande intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge, l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti degli istituti agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello e dirette al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Fra gli atti o contratti, per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, si comprendono, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'istituto.

Art. 19.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto provvede con proprio decreto concedendo o negando l'autorizzazione.

Deve essere sentito il Consiglio di Stato ogni qualvolta per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità si richiede la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni di un valore eccedente le L. 75.000, ovvero quando l'autorizzazione concerna vendita a pubblici incanti di beni o uno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le L. 300.000, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di leggi o di sentenza passata in cosa giudicata.

Spetta agli Uffici di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello di provvedere in ordine alla domanda per l'autorizzazione di che trattasi, quando si riferisca a vendite o ad altri atti e contratti suindicati concernenti oggetto per un valore non superiore a L. 100.000, o non superiore alle L. 20.000 se si chiede la dispensa dai pubblici incanti.

Avverso le deliberazioni negative dell'Ufficio per gli affari di culto è ammesso il ricorso al Ministro per la giustizia e gli affari di culto entro trenta giorni dalla notizia della deliberazione stessa.

Art. 20.

L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, è chiesta con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto dal ministro di culto interessato.

La domanda è presentata all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re delle Corti d'appello e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.

Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al Governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i

suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende.

Art. 21.

Gli Uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni necessarie per completare l'istruttoria e sentito il prefetto della Provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

L'approvazione della nomina è data con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell'art. 7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana.

Art. 22.

Copia del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto è comunicata agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello, i quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficio dello stato civile del Comune in cui il ministro del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio.

Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili dalla data del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi.

Art. 23.

I genitori, o chi ne fa le veci, i quali non desiderano che sia impartita ai loro figli l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, debbono farne apposita dichiarazione scritta al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli: la domanda è diretta al provveditore agli studi, il quale, udito il Consiglio scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando lo creda, ne riferisce al Ministero dell'educazione nazionale, che decide di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto. Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele.

Art. 24.

Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti, eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni.

Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro per l'educazione nazionale, che lo adotterà di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 25.

L'autorizzazione che l'ufficiale dello stato civile rilascia, a termini dell'art. 8 della legge, al ministro di un culto di-

verso dalla religione dello Stato per la celebrazione di un matrimonio, comprende la facoltà nel ministro stesso di delegare, in caso di legittimo impedimento, il ministro di culto che legalmente lo sostituisce nell'ufficio, se però la nomina del medesimo è stata debitamente approvata a sensi dell'art. 3 della legge.

Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante deve far menzione dell'autorizzazione ricevuta e dell'impedimento sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del provvedimento di approvazione della nomina dello stesso.

L'atto di delega deve essere allegato all'originale dell'atto di matrimonio da trasmettersi all'ufficiale dello stato civile.

#### Art. 26.

Se gli sposi domiciliano o risiedono in Comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo Comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è data da quest'ultimo ufficiale di stato civile.

Se, invece, il ministro di culto si trasferisce nel Comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli è data dall'ufficiale dello stato civile del Comune stesso, dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge.

#### Art. 27.

La trasmissione dell'originale dell'atto di matrimonio è fatta dal ministro di culto che lo celebra all'ufficiale dello stato civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione dell'atto dev'essere data assicurazione al mittente.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che rilasciò l'autorizzazione trasmette copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

Avvenuta la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l'ufficiale che vi procedette ne dà notizia, con l'indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto che celebrò il matrimonio.

In margine dei registri di matrimonio, parte II, serie A, deve prendersi nota della trasmissione di tale notizia.

#### Art. 28.

I ministri dei culti ammessi nello Stato non possono rilasciare copie né certificati degli atti di matrimonio celebrati davanti a loro.

#### Disposizioni transitorie.

#### Art. 29.

I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello Stato che erano aperti al culto pubblico all'entrata in vigore della legge sull'esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili.

Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell'art. 9, si considerano riconosciuti dallo Stato i Collegi rabbinici di Firenze, di Livorno e di Rodi e le Facoltà teologiche Valdesi, Battista, Metodista Episcopale e Wesleyana di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI —  
GAZZERA — GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII  
Atti del Governo, registro 295, foglio 31. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 612.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 296.

Revoca dell'esenzione dalle tasse postali concessa col R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192, alla Lega nazionale di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1007;

Vista la domanda con cui la Lega nazionale di Trieste ha rinunciato alla esenzione dalle tasse postali con effetto dal 1° gennaio 1930;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

E' revocata l'esenzione dalle tasse postali concessa col R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192, alla Lega nazionale di Trieste.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1930-31 viene a cessare il pagamento, da parte del Ministero dell'interno, del relativo canone annuo di L. 7628.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1930 - Anno VIII  
Atti del Governo, registro 295, foglio 38. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 613.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1930, n. 301.

**Provvedimenti per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545;

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2873;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 107;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 937;

Visto il R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1634;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2278;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 712;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1373;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 53;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2178;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1927, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431;

Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1927, n. 1899;

Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1069;

Visti i Regi decreti-legge del 9 maggio 1926, n. 889, del 21 novembre 1926, n. 2304, e del 20 febbraio 1927, n. 328, recanti provvedimenti per la ricostruzione degli edifici di culto, di beneficenza, di educazione e di istruzione nelle zone terremotate;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, recante provvedimenti per la ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza nell'Archidiocesi di Messina;

Vista la convenzione 30 marzo 1928, stipulata con S. E. Angelo Paino nella sua qualità di Arcivescovo ed Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina, approvata con l'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la giustizia ed affari di culto, per i lavori pubblici e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Per gli scopi indicati nel successivo art. 2 e seguenti, è concessa all'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina, in tale sua qualità, ed in rappresentanza degli enti ecclesiastici compresi nella sua Diocesi, la facoltà:

a) di acquistare, a qualsiasi titolo, diritti a mutuo, anche senza la relativa area, afferenti a fabbricati danneggiati

o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, esistenti nei Comuni della provincia di Messina.

Le domande relative ai diritti a mutuo, di cui sopra, debbono essere state presentate all'Intendenza di finanza o al Ministero, nei termini e modi prescritti dalla vigente legislazione in materia;

b) di rendersi cessionario di obbligazioni già emesse, od emittende, relative ai fabbricati di cui alla lettera a).

L'importo complessivo dei diritti a mutuo e delle obbligazioni, di cui alle lettere a) e b), non potrà superare il limite di L. 57.000.000.

#### Art. 2.

I diritti a mutuo e le obbligazioni, di cui al precedente articolo, potranno essere impiegati:

a) per completare il programma dei lavori stabiliti con la convenzione del 30 marzo 1928, approvata con R. decreto-legge del 14 giugno 1928, n. 1556;

b) per dotare le chiese della Diocesi di fonti battesimali, di confessionali, di impianti elettrici, di campane e di cassettoni ed armadi per arredi sacri, purchè la spesa relativa, insieme con quella occorrente per le opere indicate nell'articolo 3 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, e nell'art. 3, lettera G, della citata convenzione del 30 marzo 1928, non superi il 15 per cento della spesa prevista per la esecuzione dell'intero progetto di ricostruzione delle singole chiese, come è stabilito nel predetto art. 3 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328;

c) per eseguire le opere di abbellimento, con speciale riguardo alla ricostruzione delle opere d'arte ed al rivestimento in mosaico, della cattedrale di Messina;

d) per la completa costruzione dell'edificio di spettanza del Pio istituto « Collereale » di Messina, che resterà sollevato, perciò, da qualsiasi spesa per la costruzione medesima;

e) per la costruzione di asili e di altri istituti di assistenza sociale, e per quanto occorre per l'arredamento e per il completamento degli impianti di essi, nonchè di quelli indicati alla lettera H dell'art. 3 della citata convenzione del 30 marzo 1928.

#### Art. 3.

Nel caso in cui nelle adiacenze di chiese parrocchiali non esista, per dichiarazione del podestà, un'area libera fabbricabile per la costruzione di case canoniche, i contributi dello Stato, di cui all'art. 1, potranno essere investiti nell'acquisto di fabbricati già costruiti, idonei allo scopo, dei quali sia accertato dal Genio civile lo stato di perfetta conservazione, abitabilità ed asismicità, o di fabbricati danneggiati dal terremoto, che saranno riparati a cura della Mensa Arcivescovile di Messina, secondo le prescrizioni tecniche ed igieniche vigenti, e con i contributi di cui sopra.

#### Art. 4.

E' concessa facoltà all'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi di Messina di impiegare i contributi dello Stato, di cui all'art. 1, per adattare a cappella una sala dell'Episcopio-Seminario di Messina, nonchè per lavori suppletivi inerenti all'Episcopio-Seminario stesso, e per la costruzione dei pozzi, delle cisterne e dei serbatoi d'acqua occorrenti per gli edifici di cui alla citata convenzione del 30 marzo 1928.

#### Art. 5.

E' concessa anche facoltà di impiegare i predetti contributi dello Stato nella costruzione di uno o più ricoveri per sacerdoti inabili alle fatiche del ministero, nonchè di una o

più case di ritiro spirituale pel clero dell'Archidiocesi e dell'Archimandritato.

Nel caso di cessione a titolo gratuito da parte dell'Ordinario pro-tempore della Mensa Arcivescovile di Messina, ad enti ecclesiastici conservati, della proprietà degli edifici adibiti a sede di istituti di assistenza sociale, di educazione e di beneficenza, il trasferimento relativo dovrà essere autorizzato nelle forme stabilite dagli articoli 9 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 18 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

#### Art. 6.

E' concessa, infine, facoltà di allogare nel convitto per orfani, di cui alla lettera H, b) dell'art. 3 della citata convenzione del 30 marzo 1928, anche orfani di impiegati parastatali, o di enti pubblici e morali locali, della provincia di Messina, nonchè orfani di privati cittadini della provincia stessa, purchè di disagiata condizione.

#### Art. 7.

Restano esclusi dalla facoltà di utilizzazione concessa con l'art. 1, lettera a), i diritti a mutuo contemplati nell'articolo 7 della citata convenzione del 30 marzo 1928.

#### Art. 8.

Qualora i diritti a mutuo o le obbligazioni, di cui all'articolo 1, si riferiscano a fabbricati danneggiati da riparare, la dimostrazione dell'avvenuta riparazione, ai sensi dell'articolo 11 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, spetta alla Mensa Arcivescovile di Messina, ammenochè per tali fabbricati non sia rilasciata dal Genio civile la prescritta dichiarazione che essi, così come sono, non costituiscono pericolo per l'igiene e per la incolumità pubblica.

#### Art. 9.

La documentazione prescritta per ottenere il contributo relativo ai diritti a mutuo, di cui alla lettera a) dell'art. 1, potrà essere esibita fino a tutto il 31 dicembre 1934, ma i singoli documenti debbono essere stati richiesti, ai competenti uffici, nel termine del 31 gennaio 1928, stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457.

#### Art. 10.

Per le obbligazioni di cui alla lettera b) dell'art. 1, delle quali l'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi di Messina potrà diventare giratario, la girata dovrà essere sempre notificata, nelle forme di legge, alla Intendenza di finanza e al Genio civile.

#### Art. 11.

Gli atti di trapasso di diritti a mutuo, di cui alla lettera a) dell'art. 1, stipulati entro il 31 dicembre 1934, e da utilizzare per gli scopi indicati nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie, nonchè dai diritti catastali.

Resta fermo l'obbligo della corresponsione degli emolumenti spettanti al conservatore delle ipoteche.

#### Art. 12.

Il pagamento delle obbligazioni, e dei contributi diretti, relativi ai diritti a mutuo di cui alla lettera a) dell'art. 1, sarà eseguito negli esercizi finanziari 1932-33, 1933-34 e 1934-35,

in misura non superiore a L. 10.000.000 nel primo, a lire 22.000.000 nel secondo, e a L. 25.000.000 nel terzo, compreso, in tali somme, l'importo delle obbligazioni di cui alla lettera b) dell'art. 1.

Qualora i pagamenti, effettuati in uno di tali esercizi, non raggiungano la somma annuale suddetta, la differenza verrà portata in aumento dei pagamenti da effettuare nel successivo esercizio.

Analogamente, qualora l'importo delle obbligazioni e dei contributi diretti, liquidi ed esigibili, e delle obbligazioni, di cui l'Ordinario pro-tempore dell'Archidiocesi di Messina sia reso giratario, e che esibisca per pagamento, superi la somma fissata per l'esercizio, il pagamento della differenza sarà differito all'esercizio successivo.

#### Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI — ROCCO  
— DI CROLLALANZA — GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII  
Atti del Governo, registro 295, foglio 44. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 614.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 303.

Unione del comune di Vallenoncello a quello di Pordenone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA'

Vedute le deliberazioni 26 aprile 1929 e 5 gennaio 1930 del podestà di Vallenoncello, nonchè 8 maggio 1929 e 5 gennaio 1930 del podestà di Pordenone, con le quali si richiede, ai sensi dell'art. 118 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'unione del comune di Vallenoncello a quello di Pordenone;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Udine con deliberazione 15 giugno 1929;

Udito il Consiglio di Stato — sezione prima — in adunanza 25 febbraio 1930, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vallenoncello è unito a quello di Pordenone.

Tale unione sarà attuata alle condizioni fissate d'accordo dai podestà dei due Comuni con le deliberazioni in data 5 gennaio 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII  
Atti del Governo, registro 295, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930.

Modificazioni al secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1929, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 239, col quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno;

Ritenuto che il comune di Capoliveri ha fatto rilevare che nel detto elenco suppletivo al n. 21, nella colonna 4 dei Comuni toccati o attraversati dal fosso di Valdona o Valdana, risulta omissa quella di Capoliveri e che ai numeri da 49 a 56 riguardanti i corsi d'acqua Fosso del Molino, Fosso del Pino, Fosso della Lacona, Fosso Santa Maria, Fosso Stagnolo e di Caubbio, Fosso Tombino, Fosso dell'Inferno, Fosso Re di Grotta, occorre sostituire nella stessa colonna 4 alla indicazione di Portolongone, quella di Capoliveri;

Considerato che le osservazioni del comune di Capoliveri sono esatte e che pertanto il secondo elenco suppletivo delle acque scorrenti nella provincia di Livorno va rettificato nel senso sopraindicato;

Visto il rapporto 14 ottobre 1929, n. 6874, dell'ufficio del Genio civile di Livorno;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno, approvato con R. decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, è rettificato nel senso che nella colonna 4 (Comuni toccati o attraversati), in corrispondenza del numero d'ordine 21 alla dizione « Portolongone e Portoferraio » è sostituita la dizione « Portolongone, Portoferraio e Capoliveri »; in corrispondenza dei numeri d'ordine da 49 a 56 alla dizione « Portolongone » è sostituita la dizione « Capoliveri ».

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII  
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 337.

(2044)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1930.

Riconoscimento del Fascio di Roncofreddo (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO

ED

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Roncofreddo (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Roncofreddo (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII  
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 340.

(2047)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1930.

Approvazione del prospetto di riparto, in cinque gruppi, dei Comuni della provincia di Bari, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3<sup>a</sup>) sul riordinamento dell'imposta fondiaria, e 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per il riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Bari, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto, in cinque gruppi, dei Comuni della provincia di Bari, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

**Prospetto della ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Bari agli effetti delle verificazioni periodiche quinquennali dei terreni.**

Numero d'ordine della illustrazione o del gruppo	Nome del distretto per cui deve eseguirsi la illustrazione	Nome dei Comuni formanti il distretto
1°	Andria	Andria
	Barletta	Barletta Canosa
	Minervino	Minervino Spinazzola
2°	Altamura	Altamura Gravina
	Bisceglie	Bisceglie Molfetta
	Terlizzi	Ruvo Terlizzi
	Trani	Corato Trani
3°	Bitonto	Bitonto Giovinazzo Palo
	Gioia del Colle	Acquavilla Alberobello Cassano Murge Gioia del Colle Noci Santeramo in Colle
4°	Adelfia	Adelfia Casamassima Loseto Sanmichele Sannicandro Turi Valenzano
	Conversano	Castellana Conversano Putignano
	Monopoli	Locorotondo Monopoli Polignano a Mare
5°	Bari	Bari Bitetto Bitritto Grumo Modugno Mola Toritto
	Capurso	Capurso Cellamare Noicattaro Rutigliano Triggiano

Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII.

Visto, il Ministro: MOSCONI.

(2004)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11591.

**IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Purich di Giacomo, nato a Trieste il 12 novembre 1880 e residente a Trieste, Chiadino in Monte, n. 112, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Purini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Purich è ridotto in « Purini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Purich nata Zuban di Giovanni, nata il 17 ottobre 1887, moglie;
2. Silvestro di Andrea, nato il 26 dicembre 1916, figlio;
3. Olga di Andrea, nata il 10 ottobre 1918, figlia;
4. Marino di Andrea, nato il 27 giugno 1920, figlio;
5. Pia di Andrea, nata il 13 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1468)

N. 11419-12479.

**IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Volaric vedova Marussich fu Giuseppe, nata a Caporetto il 10 marzo 1860 e residente a Trieste, Chiarbola Sup., n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Volli-Marussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Volaric vedova Marussich sono ridotti in « Volli-Marussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1469)

N. 11419-13501.

**IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Puntar di Giovanni, nato a Trieste il 31 dicembre 1902 e residente a Trieste, Prosecco n. 60, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Puntari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il cognome del sig. Carlo Puntar è ridotto in « Puntari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Matilde Puntar nata Cossutta fu Mattia, nata il 14 giugno 1907, moglie;
2. Nevina di Carlo, nata il 4 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1467)

N. 11419/90/29-V.

**IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il cognome del sig. Cencich Voimiro fu Giuseppe, nato a Trieste il 1° gennaio 1885 e residente a Trieste, Guardiella, n. 1072, è restituito nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencich Pierina nata Moruzzi di Costante, nata il 28 giugno 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1471)

N. 11419/93/29-V.

**IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il cognome del sig. Clemen Antonio di Elena, nato a Pola il 3 aprile 1885 e residente a Trieste, via Cattedrale 2/II, è restituito nella forma italiana di « Clementi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Clemen nata Salvagno di Anna, nata il 27 aprile 1889, moglie;
2. Libera di Antonio, nata il 18 settembre 1909, figlia;
3. Marina di Antonio, nata il 24 maggio 1912, figlia;
4. Guerrina di Antonio, nata il 1° ottobre 1914, figlia;
5. Bruna di Antonio, nata il 19 dicembre 1916, figlia;
6. Anna di Antonio, nata il 26 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1472)

N. 11419/95/29-V.

**IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il cognome del sig. Clemen Antonio fu Martino, nato a Visignano il 24 novembre 1896 e residente a Trieste, via Scussa, 7/IV, è restituito nella forma italiana di « Clementi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1473)

N. 11419/96/29-V.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Clemen Mario fu Martino, nato a Visignano l'11 dicembre 1900 e residente a Trieste, via F. Corridoni, 4/V, è restituito nella forma italiana di « Clementi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1474)

N. 11419/98/29-V.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Currellich Melchiorre fu Simeone, nato a Pedena il 31 luglio 1886 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico, 2/IV, presso Calvi, è restituito nella forma italiana di « Corelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1475)

N. 11419/15-V.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianovich Atanasio fu Marco, nato a Trieste il 1° agosto 1860 e residente a Trieste, via Ceneria n. 12, è restituito nella forma italiana di « Damiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Olga di Atanasio, nata il 24 novembre 1892, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1476)

N. 11419/14-V.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Damianovich ved. Elena fu Ciriaco Antonopulo, nata a Trieste il 2 aprile 1874 e residente a Trieste, via Milano n. 7, è restituito nella forma italiana di « Damiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1477)

N. 11419/16-V.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianovich Giovanni fu Alessandro, nato a Trieste il 19 settembre 1894 e residente a Trieste, via Tor San Piero, 14, è restituito nella forma italiana di « Damiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Damianovich nata Barich di Antonio, nata il 29 giugno 1895, moglie;
2. Paola Vittorina di Giovanni, nata il 4 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1478)

N. 11419/13-V.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianovich Giuseppe fu Giuseppe, nato a Pola il 12 agosto 1896 e residente a Trieste, via Pin-demonte n. 12, è restituito nella forma italiana di « Damiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Anna Damianovich nata Vatta fu Maria, nata il 5 gennaio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1479)

N. 11419/17-V.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianovich Lazzaro fu Filippo, nato a Perzago il 31 marzo 1871 e residente a Trieste, via San Daniele, 3, è restituito nella forma italiana di « Damiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giovanna Damianovich nata Cekovic di Andrea, nata il 1° gennaio 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1480)

N. 11419/12-V.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Damianovich ved. Maria di Agnese Ghersel, nata a Capodistria il 10 maggio 1890 e residente a Trieste, Scala Santa, 200, è restituito nella forma italiana di « Damiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giovanni fu Giovanni, nato il 18 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1481)

N. 11419/104/29-V.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Giovanni di Matteo, nato a Sella di San Giacomo il 4 giugno 1864 e residente a Trieste, Chiarbola sup. 2001, è restituito nella forma italiana gli « Franceschini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Anna Franceskin nata Stokovic di Giovanni, nata il 19 maggio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1482)

N. 11419/102/29-V.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Franciscovich Giuseppe di Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 3 aprile 1870 e residente a Trieste, via N. De Rin, 16, è restituito nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Emma Franciscovich nata Zorzettig, di Giacomo, nata il 9 settembre 1874, moglie;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 5 marzo 1902, figlia;
3. Giovanni di Giuseppe, nato il 10 dicembre 1903, figlio;
4. Mario di Giuseppe, nato il 1° marzo 1908, figlio;
5. Aldo di Giuseppe, nato il 20 ottobre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto:* PORRO.

(1483)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

#### Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Monte San Michele, in provincia di Trento.

Con decreto 29 marzo 1930-VIII, n. 402, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Monte-San Michele (Trento) deliberato dalla Delegazione consorziale il 20 ottobre 1927-VI.

(2019)

#### Costituzione del Consorzio per la bonifica del Basso Flumendosa, in provincia di Cagliari.

Con R. decreto 12 febbraio 1930-VIII, registrato dalla Corte dei conti il 15 marzo detto al registro 2, foglio 263, è stato costituito fra i proprietari interessati il Consorzio per il bonificamento del bacino inferiore del Flumendosa, in provincia di Cagliari, e sono stati chiamati a far parte della deputazione provvisoria dell'ente i signori: Mameli cav. prof. Vito, Porcu Giuseppe Luigi, Scarlatta Valente, Vargiolu Vincenzo, Mura Mario, Murgia Francesco, Sullis don Maurizio.

(2020)

#### Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Fersiniale di Trento.

Con decreto 29 marzo 1930-VIII, n. 1121, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Fersiniale di Trento deliberato dalla Delegazione consorziale il 23 giugno 1929-VII.

(2021)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 23 marzo 1930-VIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Carugate, in provincia di Milano, con orario limitato di giorno.

(2027)

Si comunica che il giorno 28 marzo 1930-VIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Borgo San Siro, in provincia di Pavia, con orario limitato di giorno.

(2028)

Si comunica che il giorno 29 marzo 1930-VIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Inverigo, in provincia di Como, con orario limitato di giorno.

(2029)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO

### Determinazione dei noli massimi di terza classe pel trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre del 1930.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonché di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la 3ª classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il secondo quadrimestre del 1930 rimangono immutati nella misura fissata per il quadrimestre precedente.

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli di cui all'articolo precedente subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi viene confermata, in via provvisoria, conforme alla tabella, di cui all'art. 4 della precedente determinazione riguardante i noli massimi per il 1° quadrimestre 1930.

Roma, addì 8 aprile 1930 - Anno VIII

*Il direttore generale:* LOJACONO.

(2057)

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Jugoslavia.**

Addì 27 marzo 1930-VIII il R. Ministro in Belgrado ha proceduto in confronto del Ministro aggiunto degli affari esteri jugoslavo, allo scambio delle ratifiche della Convenzione per la manutenzione dei cippi di confine, stipulata in Belgrado tra l'Italia e la Jugoslavia in data 16 settembre 1929.

Detta Convenzione è stata approvata nel Regno con R. decreto 14 novembre 1929, n. 2126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1929, n. 298.

(2055)

**MINISTERO DELLE FINANZE**

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Ruoli di anzianità.**

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si comunica che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati, secondo la situazione al 1° gennaio 1930.

(2056)

**MINISTERO DELLE FINANZE**

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 81.

**Media dei cambi e delle rendite  
del 10 aprile 1930 - Anno VIII**

Francia . . . . .	74.70	Belgrado. . . . .	33.75
Svizzera . . . . .	369.79	Budapest (Pengo) . .	3.33
Londra . . . . .	92.80	Albania (Franco oro). .	366 —
Olanda . . . . .	7.662	Norvegia . . . . .	5.105
Spagna . . . . .	238.75	Russia (Cervonetz) . .	98 —
Belgio . . . . .	2.664	Svezia . . . . .	5.13
Berlino (Marco oro) . .	4.555	Polonia (Sloty) . . .	213.50
Vienna (Schillinge) . .	2.69	Danimarca. . . . .	5.107
Praga . . . . .	56.56	Rendita 3.50 % . . . .	67.825
Romania . . . . .	11.34	Rendita 3.50 % (1902) .	62 —
Peso Argentino { Oro . . . . .	17.20	Rendita 3 % lordo . . .	41.15
	7.57	Consolidato 5 % . . . .	80.825
New York . . . . .	19.078	Obblig. Venezie 3.50%:	
Dollaro Canadese . . .	19.06	I Serie . . . . .	75.275
Oro . . . . .	368.11	II Serie . . . . .	73.80

**CONCORSI****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Concorso a 10 posti di volontario nella carriera d'ordine.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;  
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;  
Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 465;  
Visto il R. decreto 11 gennaio 1930, n. 82;

Determina:

**Art. 1.**

E' aperto un concorso a n. 10 posti di volontario nella carriera d'ordine di questo Ministero.

Le domande scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo di L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo l'anzidetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami di documenti o di titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

**Art. 2.**

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano, se del caso, restituiti i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti del presente concorso gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni, nè maggiore di 30. Il limite massimo è portato ad anni 35 per i combattenti di cui all'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e ad anni 39 per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° certificato dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e che non ha imperfezioni fisiche non derivanti da ragioni di guerra. In questo caso peraltro le imperfezioni non possono essere tali da costituire comunque impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira. La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il candidato risiede, con dichiarazione del fine per cui esso è richiesto;

7° diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 marzo 1923, numero 1054, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado;

8° altri titoli di eventuali servizi prestati in pubbliche Amministrazioni.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, quelli di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale, quello al n. 6 dal Prefetto. Inoltre i certificati indicati ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data anteriore a due mesi da quella della pubblicazione del presente decreto. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

**Art. 3.**

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una traduzione dal francese all'italiano o dall'italiano in francese;

b) in un saggio di calligrafia, con la compilazione di uno specchio;

c) nello svolgimento di un tema in lingua italiana di cultura generale, con carattere più specialmente storico;

d) nello svolgimento di un tema sulla organizzazione degli archivi, con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri all'interno ed all'estero.

Le prove orali consisteranno:

a) in un esame di francese (conversazione e traduzione);

b) in un esame sommario sopra gli elementi delle materie che formano il programma di concorso alla carriera dei cancellieri, di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085, (organizzazione di un archivio politico, legge sugli archivi, ordinamento e funzioni diplomatiche e consolari, applicazione della tariffa consolare, contabilità di Stato e computisteria, geografia e storia d'Italia dal 1815 in poi e principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi, elementi di diritto costituzionale, amministrativo);

c) Stato fascista ed elementi di diritto corporativo.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in una prova di dattilografia;

b) in una prova che il candidato dovrà sostenere alla presenza della Commissione negli archivi del Ministero degli esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte e per la soluzione di quei quesiti che la Commissione vorrà porgli in attinenza ai servizi di archivio.

Ciascun candidato potrà chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue estere oltre la francese.

#### Art. 4.

Oltre alla notificazione individuale, almeno 8 giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

#### Art. 5.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi tra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GRANDI.

(2058)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per titoli al posto di direttore generale  
dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in Roma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Veduto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1930 che approva il regolamento dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Decreta:

#### Art. 1.

E' aperto un concorso, per titoli, al posto di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale in Roma, con l'annuo stipendio di L. 36.000 e con gli assegni accessori e il trattamento giuridico e di carriera stabiliti dal regolamento interno dell'Istituto.

#### Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale del credito agrario e delle Casse di risparmio) entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande predette dovranno contenere l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato ed essere corredate dai seguenti documenti i quali dovranno essere elencati nella domanda stessa:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di stato di famiglia legalizzato come sopra;

c) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato come sopra;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

e) certificato negativo di procedimenti penali pendenti;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua residenza;

g) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica. Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dalle autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

h) certificato di esito di leva, o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma;

i) documenti che dimostrino il possesso di requisiti che a tenore delle norme vigenti conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti ed invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) diploma originale di laurea, o copia di esso in forma autentica, in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze agrarie conseguita in una Università o in un Istituto superiore del Regno;

m) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quello di laurea;

n) ogni altro titolo di studio e di carriera atto a comprovare la cultura del candidato e la sua attitudine a coprire il posto messo a concorso. Le pubblicazioni a stampa dovranno allegarsi in triplice esemplare;

o) eventuali titoli di benemeritenze militari e civili.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) dovranno essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati iscritti al Partito Nazionale Fascista dovranno fare espressa menzione di tale qualità nella domanda e dovranno esibire apposito certificato dal quale risulti a quale Fascio appartengono e quale sia la loro anzianità di iscrizione.

#### Art. 3.

Potranno, inoltre, partecipare al concorso, anche se privi del titolo indicato alla lettera l) dell'art. 2, coloro che comprovino di avere lodevolmente esercitato funzioni direttive presso Istituti di credito agrario o ordinario.

#### Art. 4.

Per le domande arrivate a mezzo della posta si avrà per data certa ed utile della presentazione, ad ogni effetto, quella risultante dal bollo postale di invio in raccomandazione.

Per le domande presentate a mano la competente Direzione generale del Ministero rilascerà apposita ricevuta.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati che non abbiano tempestivamente consegnata la domanda o al Ministero o all'ufficio postale « Raccomandate », e quelli che, pur avendo presentata tempestivamente la domanda, non abbiano prodotti o a corredo di essa o successivamente, purchè non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutti i documenti prescritti.

La mancata presentazione entro il predetto termine anche di un solo documento sarà motivo insanabile di esclusione; lo stesso effetto avrà la presentazione di uno o più documenti irregolari per la forma o rispetto alle disposizioni sulla legalizzazione delle firme.

Ai candidati non ammessi ed a quelli che non abbiano vinto il concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, mentre la domanda di ammissione rimarrà agli atti del Ministero.

#### Art. 5.

Il posto messo a concorso sarà conferito con decreto Ministeriale, su proposta di una Commissione che sarà all'uopo nominata.

Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(2059)

ROSSI ENRICO, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.